



Bruxelles, 25.5.2022
COM(2022) 245 final

2022/0167 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante il recupero e la confisca dei beni

{SEC(2022) 245 final} - {SWD(2022) 245 final} - {SWD(2022) 246 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La criminalità organizzata è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell'Unione europea. La portata transnazionale della criminalità organizzata, il suo ricorso sistematico alla violenza e alla corruzione e il suo grado di infiltrazione economica senza precedenti sono stati messi in luce nell'ambito delle operazioni EncroChat, Sky ECC e ANOM¹, attuate nel periodo 2020-2021. Sulla base delle indagini di follow-up avviate dagli Stati membri e da Europol ed Eurojust (oltre 2 500 indagini solo su EncroChat), le autorità nazionali hanno effettuato oltre 10 000 arresti, confiscato quasi 250 tonnellate di droga e sequestrato oltre 600 milioni di EUR in contanti e altri beni, tra cui centinaia di veicoli, imbarcazioni, aeromobili e articoli di lusso.

Le organizzazioni criminali impiegano mezzi sofisticati per riciclare i propri ingenti proventi, che secondo le stime ammontano ad almeno 139 miliardi di EUR all'anno². Come sottolineato nella strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata (2021-2025)², privare i criminali di tali proventi illeciti è essenziale per smantellare le attività dei gruppi criminali e prevenirne l'infiltrazione nell'economia legale. Poiché la motivazione principale della criminalità organizzata è il profitto economico, il recupero dei beni è un meccanismo molto efficace per scoraggiare le attività criminose. Onde garantire che il crimine non paghi, la Commissione ha annunciato nella sua strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata l'intenzione di rafforzare le norme in materia di recupero e confisca dei beni, tenendo conto della relazione della Commissione del 2020 dal titolo "Recupero e confisca dei beni: garantire che 'il crimine non paghi'"³.

La decisione del Consiglio del 2007 relativa agli uffici per il recupero dei beni⁴ impone agli Stati membri di istituire tali uffici per agevolare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e stabilisce requisiti minimi per favorirne la cooperazione transfrontaliera. La direttiva del 2014 relativa alla confisca⁵, che sostituisce in parte precedenti strumenti legislativi, stabilisce norme minime per il congelamento, la gestione e la confisca dei beni di origine criminosa. Ciononostante, i sistemi di recupero dei beni degli Stati membri non sono adeguatamente attrezzati per contrastare in modo efficace il complesso modus operandi delle organizzazioni criminali. Le autorità nazionali dispongono di capacità limitate per reperire,

¹ Europol, "[Dismantling of an encrypted network sends shockwaves through organised crime groups across Europe](#)", 2 luglio 2020; "[New major interventions to block encrypted communications of criminal networks](#)", 10 marzo 2021; "[800 criminal arrested in biggest ever law enforcement operation against encrypted communication](#)", 8 giugno 2021.

² Comunicazione della Commissione "Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025" (COM(2021) 170 del 14.4.2021).

³ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Recupero e confisca dei beni: garantire che 'il crimine non paghi'" (COM(2020) 217 del 2.6.2020).

⁴ Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

⁵ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

identificare e congelare rapidamente i beni, la gestione inefficiente dei beni sottoposti a congelamento fa sì che perdano valore prima che sia presa una decisione in merito alla loro confisca, e gli strumenti di confisca esistenti non coprono tutti i mercati criminali ad alto profitto e non tengono conto delle complesse strutture e dei complessi metodi delle organizzazioni criminali. La necessità di rafforzare il meccanismo di recupero dei beni dell'UE è da tempo riconosciuta dalle istituzioni dell'Unione. Nel giugno 2020 il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare l'opportunità di rafforzare il quadro giuridico in materia di gestione dei beni sottoposti a congelamento, di attribuire agli uffici per il recupero dei beni ulteriori poteri, ad esempio poteri di congelamento d'urgenza, e di consentire loro di accedere a una serie di registri pubblici⁶. Il Parlamento europeo ha chiesto norme rafforzate in materia di recupero dei beni⁷. Tali inviti integrano la precedente richiesta, avanzata da entrambi i colegislatori, di analizzare la possibilità di introdurre ulteriori norme comuni sulla confisca dei beni derivanti da attività criminose, anche in assenza di condanna⁸.

La direttiva proposta relativa al recupero e alla confisca dei beni è pertanto intesa a rafforzare le capacità delle autorità competenti di identificare, congelare e gestire i beni e a consolidare e ampliare le possibilità di confisca in modo da tenere conto di tutte le pertinenti attività criminose intraprese dai gruppi della criminalità organizzata, consentendo in tal modo la confisca di tutti i beni interessati. Infine, la direttiva è intesa a migliorare la cooperazione tra tutte le autorità coinvolte nel recupero dei beni e a promuovere un approccio più strategico al recupero dei beni attraverso un maggiore impegno di tali autorità a favore del conseguimento di obiettivi comuni in questo ambito.

Inoltre, in risposta all'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti di Russia e Bielorussia basandosi sulle misure restrittive originariamente stabilite nel marzo 2014 in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia e ampliandole ulteriormente. Tali misure, adottate sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), includono misure settoriali e misure individuali sotto forma di congelamenti di beni, restrizioni all'ammissione, clausole antielusione che proibiscono la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività volte a eludere le suddette misure e altri obblighi, in particolare l'obbligo di comunicare le azioni intraprese per attuare le misure restrittive dell'Unione. Per scongiurare ulteriormente il rischio di violazione di tali misure, il 25 maggio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'aggiunta della violazione di misure restrittive dell'Unione alle sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁹, unitamente a una comunicazione dal titolo "Verso una direttiva relativa

⁶ Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle indagini finanziarie per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, documento del Consiglio n. 8927/20 del 17.6.2020.

⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE con particolare attenzione alla gestione concorrente da una prospettiva di audit e di controllo, P9_TA(2021)0501, 2020/2221(INI).

⁸ Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio su un'analisi che deve essere effettuata dalla Commissione, documento del Consiglio n. 7329/1/14/REV 1 ADD 1.

⁹ Aggiungere numero di riferimento.

alle sanzioni penali per la violazione di misure restrittive dell'Unione"¹⁰, nell'ottica di qualificare la violazione del diritto dell'Unione in materia di misure restrittive (violazione di misure restrittive dell'Unione) come una sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale. La comunicazione presenta anche il possibile contenuto di una proposta di direttiva che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in tale sfera di criminalità, che potrebbe essere presentata successivamente se il Consiglio dovesse adottare la suddetta proposta di decisione del Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, ampliando così l'elenco delle sfere di criminalità in merito alle quali l'Unione può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. In tal caso la direttiva proposta, che comprende non solo norme sul reperimento e l'identificazione dei beni e sulla loro gestione, ma anche norme in materia di congelamento e confisca, dovrebbe applicarsi di conseguenza anche alla violazione di misure restrittive dell'Unione nei casi in cui tale condotta costituisca un reato ai sensi di quanto stabilito.

Inoltre, al fine di agevolare l'efficace attuazione delle misure restrittive dell'Unione in tutti gli Stati membri, la direttiva proposta stabilisce disposizioni che consentono di reperire e identificare tempestivamente i beni di proprietà o sotto il controllo delle persone o entità soggette a tali misure, anche attraverso la cooperazione con paesi terzi, ai fini dell'individuazione e della prevenzione di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione e delle relative indagini.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è parte integrante delle misure volte a contrastare a livello mondiale la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. La proposta dà attuazione alle convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (UNTOC) e ai relativi protocolli¹¹, nonché alla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)¹², alla convenzione di Varsavia del Consiglio d'Europa¹³ e alla raccomandazione n. 4 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), le quali impongono ai paesi aderenti di adottare misure per consentire alle loro autorità competenti di congelare e confiscare i proventi e i beni strumentali di reato.

La proposta rientra altresì nel quadro dei più ampi sforzi compiuti a livello dell'UE per combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità. In tale contesto, integra una serie di strumenti legislativi che armonizzano la definizione dei reati e delle sanzioni connessi alle attività criminose, nonché altri strumenti volti a prevenire o contrastare attività

¹⁰ Aggiungere numero di riferimento.

¹¹ Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini; protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale del 15 novembre 2000; e protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, risoluzione 55/255 dell'Assemblea generale del 31 maggio 2001.

¹² Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, risoluzione 58/43 dell'Assemblea generale del 1° ottobre 2003.

¹³ Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n. 198).

illecite correlate quali la contraffazione, il traffico di beni culturali, i reati fiscali e la falsificazione di documenti amministrativi.

La proposta è inoltre coerente con la politica dell'UE in materia di sicurezza, che consiste in un insieme di misure legislative e non legislative volte a fornire alle autorità di contrasto e giudiziarie gli strumenti per prevenire e combattere un'ampia gamma di attività criminose e a garantire un elevato livello di sicurezza nell'Unione europea, in particolare attraverso la cooperazione transfrontaliera, e contribuisce all'efficace attuazione di tale politica. Il suddetto insieme di misure comprende in particolare il regolamento (UE) 2018/1805¹⁴, che agevola il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in tutta l'UE.

Nel contempo, la proposta contribuisce ed è conforme al quadro giuridico che istituisce le misure restrittive dell'Unione, il quale mira a garantire la loro attuazione completa in tutta l'Unione e impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili per le violazioni delle pertinenti disposizioni.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La direttiva si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, sull'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e sull'articolo 87, paragrafo 2, TFUE.

Le misure relative al congelamento e alla confisca sono contemplate dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che consente di stabilire norme minime relative alla definizione delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale in relazione ai reati elencati in tale articolo. L'ambito di applicazione di tali misure si estende ai reati commessi nel quadro di organizzazioni criminali, in considerazione del fatto che la criminalità organizzata è un "reato riconosciuto dall'UE" ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Tali reati includerebbero anche la violazione di misure restrittive dell'Unione quale reato armonizzato a livello dell'UE. L'inclusione di reati armonizzati a livello dell'Unione o il cui settore normativo è armonizzato a livello dell'Unione è altresì giustificata in quanto le misure proposte in materia di congelamento e confisca sono essenziali per garantire l'efficace attuazione di una politica dell'UE in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione e che è pertanto contemplato dall'articolo 83, paragrafo 2, TFUE. Le misure volte a migliorare la gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca sono necessarie per garantire l'efficace attuazione delle misure di congelamento e di confisca e sono requisiti accessori contemplati dall'articolo 83 TFUE. Ciò vale anche per le disposizioni che mirano a sviluppare una strategia più completa in materia di recupero dei beni, in combinazione con meccanismi di cooperazione tra le autorità a livello nazionale e disposizioni volte a garantire che le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti.

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

Inoltre le misure relative al reperimento e all'identificazione dei beni o alla cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni con i loro omologhi in altri Stati membri contribuiscono altresì a un'efficace cooperazione transfrontaliera nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Di conseguenza tali misure sono contemplate dall'articolo 87, paragrafo 2, TFUE.

Poiché l'ambito di applicazione dell'articolo 87 TFUE non è limitato per quanto riguarda i reati contemplati, le suddette misure si applicano anche alla violazione di misure restrittive dell'Unione nella misura in cui tale violazione integri un reato ai sensi del diritto nazionale, purché ciò agevoli la prevenzione e l'individuazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione.

Inoltre le garanzie procedurali previste dalla presente direttiva e le disposizioni volte a garantire che le vittime siano risarcite sono contemplate dall'articolo 82, paragrafo 2, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli sforzi individuali degli Stati membri per contrastare la criminalità organizzata non sono sufficienti per far fronte alla natura transfrontaliera dei gruppi della criminalità organizzata, considerato che il 70 % dei gruppi criminali che operano nell'Unione è attivo in più di tre Stati membri¹⁵ e occulta e reinveste beni derivanti da attività criminose in tutto il mercato interno dell'UE. I gruppi criminali utilizzano una complessa rete di conti bancari e società di comodo in vari paesi per mascherare la pista di controllo e celare la fonte e la proprietà dei fondi, prediligendo, secondo le informazioni disponibili, gli Stati membri in cui i sistemi di recupero dei beni sono più deboli¹⁶.

Un rinnovato impegno in tutta l'Unione per privare le organizzazioni criminali delle loro risorse finanziarie è pertanto fondamentale per garantire l'efficace recupero dei beni strumentali e dei proventi di reato. La direttiva proposta agevolerà la cooperazione transfrontaliera e contribuirà a una lotta più efficace contro la criminalità organizzata.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la direttiva proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per attuare una norma minima comune in tutta l'UE.

La proposta rafforza le capacità e gli strumenti per reperire e identificare, congelare, gestire e confiscare beni illeciti. Pur garantendo un ambito di applicazione sufficientemente ampio, le misure si concentrano in particolare sui beni illeciti connessi alle attività criminose intraprese dalla criminalità organizzata. La proposta chiarisce una serie di obblighi di natura

¹⁵ Europol, valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità nell'Unione europea "[Un'influenza corruttiva: L'infiltrazione e il pregiudizio dell'economia e della società europee ad opera della criminalità organizzata](#)", (2021).

¹⁶ Riunione con gli esperti di Eurojust del giugno 2016, citata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca", SWD(2016) 468 final.

più generale, riducendo in tal modo le differenze tra gli Stati membri che possono ostacolare la cooperazione transfrontaliera e garantendo maggiore chiarezza giuridica.

Inoltre l'impatto delle misure proposte sugli Stati membri in termini di risorse necessarie e necessità di adeguare i quadri nazionali è ampiamente compensato dai vantaggi derivanti dal miglioramento delle capacità delle autorità competenti di reperire e identificare, congelare, gestire e confiscare beni illeciti.

Le singole misure sono altresì limitate a quanto necessario e proporzionato agli obiettivi di smantellare le attività della criminalità organizzata e di privare i criminali di considerevoli proventi illeciti. A tale scopo, ad esempio, l'avvio sistematico di indagini per il reperimento di beni è circoscritto ai reati suscettibili di generare benefici economici sostanziali. Nella medesima ottica, anche le possibilità di confisca in assenza di una condanna per un reato specifico sono limitate ai reati gravi e che sono suscettibili di generare benefici sostanziali. La proporzionalità complessiva è garantita associando diverse misure a solide garanzie.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta assume la forma di una direttiva volta a garantire una norma minima comune per quanto riguarda le misure di congelamento e di confisca in tutti gli Stati membri, rafforzando nel contempo le capacità comuni di reperimento, identificazione e gestione dei beni e agevolando la cooperazione transfrontaliera in relazione ai proventi di reato. La scelta dello strumento giuridico lascia agli Stati membri sufficiente flessibilità per attuare le misure comuni conformemente alle tradizioni giuridiche e agli assetti organizzativi nazionali.

La direttiva proposta stabilisce disposizioni riguardanti gli uffici per il recupero dei beni, attualmente disciplinati dalla decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni, nonché concernenti aspetti della confisca regolati dalla direttiva relativa alla confisca e dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. La direttiva proposta sostituirebbe la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, la decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni e la direttiva relativa alla confisca, stabilendo norme comuni per il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la gestione e la confisca dei beni in un unico atto. La riunione all'interno di un unico atto di obblighi precedentemente distribuiti in una pluralità di strumenti assicurerebbe un approccio più coerente e strategico al recupero dei beni e alla cooperazione di tutti i soggetti competenti nel sistema di recupero dei beni.

- **Comitato per il controllo normativo**

La valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo il 2 febbraio 2022. Il comitato per il controllo normativo ha esaminato il progetto di valutazione d'impatto nella riunione del 2 marzo 2022 e ha espresso un parere positivo senza riserve il 4 marzo 2022.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

È stata effettuata una valutazione per stabilire se l'attuale sistema di recupero dei beni dell'UE sia ancora adatto allo scopo e per individuare eventuali carenze che potrebbero ostacolare la lotta contro la criminalità organizzata. In linea con il principio "in primo luogo la valutazione", si è analizzato se i risultati originariamente previsti fossero stati raggiunti e sono stati individuati i settori in cui era necessario un ulteriore miglioramento o un aggiornamento degli strumenti giuridici esistenti.

In tale contesto, i due strumenti giuridici valutati, la decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni e la direttiva relativa alla confisca, hanno contribuito a rafforzare la cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni, ravvicinando le nozioni di congelamento e confisca nei vari Stati membri e aumentando in certa misura i tassi di congelamento e confisca. La valutazione ha tuttavia concluso che permangono difficoltà nell'identificazione dei beni e che il tasso complessivo di confisca dei proventi di reato rimane troppo basso per incidere in modo significativo sui profitti della criminalità organizzata. Nonostante il miglioramento di vari aspetti del sistema di recupero dei beni a seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni e della direttiva relativa alla confisca, i problemi individuati prima dell'adozione dei pertinenti atti (in particolare la direttiva relativa alla confisca) persistono ancora in larga misura, insieme a una serie di carenze che incidono sulla capacità degli Stati membri di reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire i beni illeciti in modo efficace ed efficiente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'elaborare la presente proposta, la Commissione ha consultato un'ampia gamma di portatori di interessi, tra cui istituzioni e agenzie dell'UE, uffici per il recupero dei beni, autorità di contrasto degli Stati membri, organizzazioni non governative e la società civile, nonché organizzazioni internazionali.

I portatori di interessi sono stati consultati attraverso vari strumenti, tra cui il feedback riguardo a una valutazione d'impatto iniziale, eventi dedicati ai portatori di interessi, seminari, consultazioni mirate, una consultazione pubblica, uno studio a sostegno della valutazione d'impatto, colloqui semistrutturati e seminari riguardanti le opzioni strategiche.

Dal 9 marzo 2021 al 6 aprile 2021 i portatori di interessi hanno avuto la possibilità di fornire il proprio feedback sulla **valutazione d'impatto** iniziale pubblicata. In totale sono pervenute 13 risposte da parte di diversi portatori di interessi.

Due **seminari dedicati ai portatori in interessi**, cui hanno partecipato rappresentanti degli uffici per il recupero dei beni e il comitato di contatto della direttiva relativa alla confisca, si sono tenuti rispettivamente il 25 e 26 maggio 2021 e il 1° e 2 giugno 2021. L'obiettivo di tali seminari era raccogliere pareri in merito all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, alla coerenza e al valore aggiunto europeo della direttiva relativa alla confisca e della decisione

del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni. I seminari sono stati seguiti da consultazioni mirate, cui i portatori di interessi hanno partecipato trasmettendo risposte scritte.

Dal 21 giugno al 27 settembre 2021 si è tenuta una **consultazione pubblica** per raccogliere i pareri dei cittadini e dei portatori di interessi. Sono pervenute complessivamente 50 risposte. Le risposte hanno sottolineato l'importanza della cooperazione transfrontaliera delle autorità di contrasto in relazione ai proventi di reato e hanno messo in luce gli elementi che ostacolano un'efficace identificazione, gestione e confisca dei proventi di reato, quali l'insufficienza dei poteri degli uffici per il recupero dei beni e del loro accesso ai dati, nonché l'ambito di applicazione limitato della direttiva relativa alla confisca. I rispondenti erano favorevoli all'opportuno aggiornamento delle misure legislative per far fronte a tali problemi.

La Commissione ha inoltre commissionato uno **studio a sostegno della preparazione della valutazione d'impatto**. Lo studio è stato realizzato da un consulente esterno tra marzo 2021 e dicembre 2021. La preparazione dello studio ha comportato ricerche documentali e quasi 40 colloqui semistrutturati con portatori di interessi quali l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), autorità di contrasto, uffici per il recupero dei beni e organizzazioni non governative. Nel luglio 2021 gli uffici per il recupero dei beni e i membri del comitato di contatto della direttiva relativa alla confisca sono inoltre oggetto di consultazioni mirate sotto forma di questionari scritti. Infine, nel settembre 2021 si sono tenuti quattro seminari supplementari per raccogliere i pareri dei portatori di interessi sulle opzioni strategiche e individuare i potenziali impatti delle stesse.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto a sostegno dell'iniziativa ha preso in esame diverse opzioni strategiche volte a rimediare al fatto che il sistema di recupero dei beni dell'UE non è adeguatamente attrezzato per far fronte efficacemente al complesso modus operandi delle organizzazioni criminali. Oltre allo scenario di base, che non comporterebbe alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale, sono state analizzate le opzioni seguenti.

L'**opzione 1** consisterebbe nell'adozione di **misure non legislative** a sostegno dello scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche tra le autorità competenti al fine di rafforzare le capacità di recupero dei beni e la comprensione delle varie fasi del relativo processo. Tali scambi verrebbero ulteriormente rafforzati mediante l'elaborazione di opportuni orientamenti e, se del caso, misure di formazione dell'UE destinati alle autorità competenti.

Nell'ambito dell'**opzione 2**, le misure consisterebbero principalmente nell'adozione di **modifiche mirate** della decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni e della direttiva relativa alla confisca al fine di precisare l'ambito di applicazione delle vigenti disposizioni generali e aumentarne l'efficacia. Tali misure comprenderebbero l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di recupero dei beni e di garantire che le autorità competenti dispongano delle competenze e delle risorse necessarie. Verrebbero inoltre adottate misure volte a migliorare la cooperazione

transfrontaliera tra gli uffici per il recupero dei beni, anche per quanto riguarda l'accesso alle banche dati e l'ampliamento dei poteri di congelamento.

L'**opzione 3** comporterebbe, oltre alle misure previste dall'opzione 2, anche l'introduzione di **prescrizioni più dettagliate** per gli Stati membri in relazione a tutte le fasi del processo di recupero. Verrebbero introdotti obblighi quali l'avvio sistematico di indagini finanziarie e prescrizioni specifiche in materia di gestione dei beni, ad esempio per quanto riguarda la pianificazione precedente il sequestro, le vendite pre-confisca e l'istituzione di uffici specializzati per la gestione dei beni. L'ambito di applicazione della direttiva sulla confisca verrebbe inoltre ampliato per includervi una più vasta gamma di reati: l'attuale disposizione concernente la confisca non basata sulla condanna verrebbe ampliata e verrebbe introdotto un modello di confisca del patrimonio ingiustificato che consentirebbe la confisca di beni non collegati a un reato specifico.

Nell'ambito dell'**opzione 4**, le misure si baserebbero su quelle previste dall'opzione 3, ma l'ambito di applicazione delle disposizioni verrebbe esteso a tutti i reati e verrebbero introdotte prescrizioni più esaustive per quanto riguarda l'avvio di indagini. Verrebbero inoltre stabilite condizioni più concrete per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento d'urgenza e lo scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni.

Alla luce dei vari impatti economici, sociali e ambientali associati a ciascuna delle opzioni, ma anche del loro valore in termini di efficacia, efficienza e proporzionalità, la valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione prescelta è l'opzione 3.

Le misure previste nell'ambito dell'opzione 1 possono andare a integrare modifiche legislative; tuttavia, dato che i problemi individuati derivano in larga misura dal quadro legislativo, non sarebbero sufficienti per risolverli efficacemente. Analogamente, l'opzione 2 contribuirebbe solo in misura limitata a migliorare la situazione attuale, poiché le poche prescrizioni aggiuntive rispetto allo status quo rafforzerebbero solo parzialmente le capacità di reperimento e identificazione dei beni, non sarebbero sufficienti a garantire una gestione efficiente dei beni sottoposti a congelamento e non terrebbero conto di tutte le attività criminali pertinenti in quanto l'ambito di applicazione delle misure di confisca rimarrebbe limitato.

Per quanto riguarda l'opzione 3, si è constatato che le misure relative al reperimento e all'identificazione dei beni e quelle volte a garantire l'adozione di meccanismi di gestione dei beni e di modelli di confisca efficaci migliorerebbero in misura significativa l'efficacia del sistema di recupero dei beni. Malgrado i costi, tali misure sono ritenute efficienti in considerazione del salto qualitativo del tasso di confisca, e proporzionate rispetto agli oneri amministrativi e alle interferenze negli assetti organizzativi degli Stati membri. In termini di diritti fondamentali, l'impatto dell'opzione 3 e in particolare del nuovo modello di confisca è risultato bilanciato rispetto alle garanzie e all'obiettivo strategico perseguito, data l'entità del problema.

Per quanto riguarda l'opzione 4, si ritiene che i miglioramenti attesi in termini di efficacia sarebbero limitati rispetto ai costi supplementari e alle interferenze più significative nella libertà degli Stati membri di organizzare strutture nazionali per il recupero dei beni in base alle loro scelte e preferenze.

A seguito del parere positivo senza riserve espresso dal comitato per il controllo normativo il 4 marzo 2022, la valutazione d'impatto è stata rivista per migliorare la presentazione e il confronto delle opzioni strategiche, compresi i relativi costi, benefici e impatti. La valutazione d'impatto è stata ulteriormente rivista per tenere meglio conto delle opinioni espresse dai diversi portatori di interessi e delle differenze riscontrabili tra i diversi Stati membri in relazione ai problemi individuati. Infine, la revisione delinea un primo programma di monitoraggio e valutazione della proposta prevista.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Secondo il programma di controllo dell'adequazione e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione, tutte le iniziative volte a modificare la legislazione vigente dell'UE dovrebbero mirare a semplificare e a conseguire gli obiettivi strategici dichiarati in modo più efficiente (riducendo, in altre parole, gli oneri normativi superflui). L'analisi degli impatti suggerisce che le misure delineate nella direttiva proposta dovrebbero comportare per gli Stati membri oneri che sarebbero tuttavia abbondantemente compensati dai benefici apportati.

Nella misura in cui le disposizioni della direttiva proposta danno luogo a un approccio più strategico al recupero dei beni, prevedono strumenti più efficaci per la confisca dei beni e garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse, delle competenze e dei poteri necessari, i sistemi di recupero dei beni degli Stati membri e la cooperazione transfrontaliera diverranno notevolmente più efficienti.

L'onere normativo connesso a tali misure sarà abbondantemente compensato dai benefici apportati in termini di identificazione, congelamento e confisca di una maggiore quantità di beni illeciti e in termini di preservazione o persino massimizzazione del loro valore.

- **Diritti fondamentali**

Tutte le misure contemplate nella presente proposta rispettano i diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e devono essere attuate di conseguenza. Qualsiasi limitazione dell'esercizio di tali diritti e libertà fondamentali è soggetta alle condizioni stabilite all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in particolare al rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla finalità legittima di conseguire effettivamente obiettivi di interesse generale riconosciuti dall'Unione e proteggere i diritti e le libertà altrui. Le limitazioni devono essere previste dal diritto e devono rispettare l'essenza dei diritti e delle libertà sanciti dalla Carta.

L'ingerenza delle misure proposte nei diritti fondamentali (compresi segnatamente i diritti di proprietà) è giustificata dalla necessità di privare efficacemente i criminali e in particolare la criminalità organizzata dei loro beni illeciti, in quanto questi rappresentano sia la principale motivazione che li induce a commettere reati, sia i mezzi per proseguire ed espandere le loro

attività criminose. Le misure proposte sono limitate a quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Il nuovo modello di confisca introdotto è giustificato dalle difficoltà intrinseche nel ricondurre i beni a specifici reati nei casi in cui il proprietario è coinvolto in attività della criminalità organizzata che consistono in molteplici reati commessi lungo un arco di tempo prolungato. Infine, il rispetto dei diritti fondamentali sarà assicurato mediante garanzie che comprendono efficaci mezzi di ricorso a disposizione dell'interessato per tutte le misure previste nella direttiva proposta, comprese le nuove prescrizioni riguardanti le vendite pre-confisca o il nuovo modello di confisca.

La presente proposta garantisce inoltre l'applicazione delle pertinenti norme dell'UE in materia di protezione dei dati in sede di attuazione della direttiva.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione della direttiva proposta sarà esaminata entro tre anni dalla sua entrata in vigore; a seguito dell'esame, la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione valuterà in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'impatto e del valore aggiunto della direttiva entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta di direttiva si articola in otto capi:

Disposizioni generali relative al recupero e alla confisca dei beni (capo I, articoli da 1 a 3).

L'articolo 1 definisce l'oggetto della direttiva, vale a dire stabilire norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei beni in ambito penale e agevolare l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di tali misure.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della direttiva, elencando i reati cui dovrebbero applicarsi le norme stabilite nella stessa. L'elenco comprende i reati di cui all'articolo 83 TFUE e i reati armonizzati a livello dell'UE. L'articolo concernente l'ambito di applicazione contempla altresì una serie di reati che sono generalmente commessi da gruppi della criminalità organizzata. Inoltre comprende reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione. Ai fini del reperimento e dell'identificazione dei beni, sono contemplati reati punibili con una pena detentiva massima non inferiore a un anno.

L'articolo 3 definisce i termini chiave utilizzati nel processo di recupero dei beni, mantenendo le definizioni attualmente figuranti nella direttiva relativa alla confisca e aggiungendo nuove definizioni, ad esempio in relazione alle indagini per il reperimento di beni nonché alla nozione di "sanzioni finanziarie mirate" e di "misure restrittive dell'Unione". Il termine "bene"

va inteso in modo non tecnico. Ai fini delle disposizioni relative al reperimento e all'identificazione, al congelamento, alla confisca e alla gestione dei beni nell'ambito di procedimenti penali, sono utilizzati e definiti i termini "provento", "beni strumentali" e "bene".

Disposizioni relative al reperimento e all'identificazione dei beni (capo II, articoli da 4 a 10)

Le disposizioni del capo II si basano sull'articolo 87, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza le disposizioni mirano a reperire e identificare i beni in ambito penale e ad agevolare l'attuazione delle misure restrittive dell'Unione ove necessario ai fini della prevenzione o dell'individuazione di reati connessi alla violazione di tali misure o dello svolgimento delle relative indagini.

L'articolo 4 impone agli Stati membri di garantire lo svolgimento di indagini per il reperimento di beni onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, in particolare ogniqualvolta si sospetti che un reato possa generare notevoli vantaggi economici e ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di violazioni delle misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di istituire almeno un ufficio per il recupero dei beni, in linea con l'attuale decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni. In aggiunta alle norme vigenti, tale disposizione stabilisce i compiti specifici degli uffici per il recupero dei beni, compreso lo scambio di informazioni con altri uffici per il recupero dei beni in altri Stati membri, anche ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di violazioni delle misure restrittive dell'Unione. L'articolo conferisce inoltre agli uffici per il recupero dei beni il compito di reperire e identificare i beni di persone ed entità oggetto di misure restrittive dell'Unione. In tale contesto, gli uffici per il recupero dei beni avrebbero anche il potere di intervenire immediatamente per congelare temporaneamente i beni in questione.

L'articolo 6 stabilisce le informazioni che gli Stati membri dovrebbero rendere direttamente accessibili agli uffici per il recupero dei beni al fine di garantire una risposta rapida alle richieste di informazioni provenienti da altri Stati membri, aspetto non disciplinato nella decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni.

L'articolo 7 prevede garanzie specifiche in relazione all'accesso alle informazioni. La disposizione mira a garantire che le autorità nazionali accedano alle informazioni in base al principio della necessità di sapere, nel rispetto delle necessarie norme di sicurezza e riservatezza.

L'articolo 8 istituisce un quadro di monitoraggio per l'accesso alle informazioni da parte delle autorità nazionali competenti. L'obiettivo della disposizione è prevenire eventuali condotte illecite o accessi inopportuni alle informazioni.

L'articolo 9 disciplina lo scambio di informazioni tra gli uffici per il recupero dei beni, sia di propria iniziativa che su richiesta, fornendo dettagli aggiuntivi rispetto alla decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni e stabilendo tra l'altro le finalità di tali scambi, le informazioni minime da includere nelle richieste transfrontaliere, il canale per lo scambio di informazioni (SIENA) e i motivi che giustificano un rifiuto.

L'articolo 10 stabilisce i termini entro i quali rispondere alle richieste di informazioni, senza modificare i termini fissati nella decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni, che fa riferimento ai termini di cui alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio¹⁷. La disposizione disciplina due scenari, vale a dire le normali richieste alle quali occorre rispondere entro sette giorni e le richieste urgenti che dovrebbero essere gestite entro otto ore.

Disposizioni relative al congelamento e alla confisca dei beni (capo III, articoli da 11 a 18)

Le disposizioni relative al congelamento e alla confisca si basano sull'articolo 83 TFUE. Di conseguenza le disposizioni del capo III si applicano ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della presente direttiva, ma non al congelamento nell'ambito di misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 11 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i beni illeciti possano essere sottoposti a congelamento rapidamente e, se necessario, con effetto immediato onde evitarne la dispersione. Tali misure comprendono, oltre a quelle stabilite nella direttiva relativa alla confisca, la possibilità per gli uffici per il recupero dei beni di adottare misure di congelamento urgenti temporanee fino all'emissione di un provvedimento formale di congelamento. L'articolo prevede inoltre una garanzia specifica che stabilisce che il provvedimento di congelamento deve rimanere in vigore solo per il tempo necessario e che i beni siano restituiti immediatamente se non sono confiscati.

L'articolo 12 impone agli Stati membri di consentire la confisca di beni strumentali e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva e di permettere la confisca di beni di valore equivalente ai proventi di reato ("confisca ordinaria e per equivalente", come previsto dalle vigenti norme dell'UE).

L'articolo 13 impone agli Stati membri di consentire la confisca di beni trasferiti dall'imputato o dall'indagato a terzi al fine di evitare la confisca ("confisca nei confronti di terzi", come previsto dalla direttiva relativa alla confisca). Tale confisca è giustificata solo se il soggetto terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento di beni era effettuato a tal fine. Le disposizioni stabiliscono le circostanze rilevanti ai fini di tale valutazione.

L'articolo 14 impone agli Stati membri di consentire la confisca di beni di una persona condannata quando l'autorità giurisdizionale nazionale di uno Stato membro è convinta che i beni derivino da una condotta criminosa ("confisca estesa"). Nella sua valutazione, l'autorità giurisdizionale nazionale dovrebbe prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie, compresa l'eventualità che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata. Diversamente dalla direttiva sulla confisca, la direttiva proposta prevede che ciò sia possibile per tutti i reati che rientrano nel suo ambito di applicazione.

¹⁷ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

L'articolo 15 impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di procedere alla confisca quando siano presenti tutti gli elementi di prova di un reato, ma una condanna non sia possibile a causa di un numero limitato di circostanze. Tali circostanze comprendono, oltre alla malattia e alla fuga (eventualità già contemplate nella direttiva relativa alla confisca), il decesso dell'indagato o dell'imputato, l'immunità o l'amnistia oppure la prescrizione dei termini stabiliti dal diritto nazionale. L'ambito di applicazione è limitato ai reati per i quali è prevista una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

L'articolo 16 introduce una nuova possibilità di confisca in caso di congelamento di beni sulla base di un presunto coinvolgimento in attività della criminalità organizzata e qualora non sia possibile procedere alla confisca in virtù di altre disposizioni della direttiva. La disposizione dovrebbe consentire la confisca di beni solo ove l'autorità giurisdizionale nazionale sia convinta che i beni in questione derivino da attività criminose. Tale constatazione deve basarsi su una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, compresa l'eventualità che il valore dei beni sia sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. L'ambito di applicazione è limitato ai reati per i quali è prevista una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

L'articolo 17 impone agli Stati membri di garantire lo svolgimento di indagini per il reperimento di beni a seguito di una condanna al fine di garantire l'effettiva esecuzione di un provvedimento di confisca. L'articolo esige inoltre che gli Stati membri valutino la possibilità di utilizzare i beni confiscati per scopi pubblici o sociali. Entrambe le disposizioni si basano sulle pertinenti disposizioni della direttiva relativa alla confisca.

L'articolo 18 mira a garantire che il diritto delle vittime al risarcimento non sia pregiudicato da misure di confisca, analogamente alla pertinente disposizione della direttiva relativa alla confisca.

Disposizioni relative alla gestione dei beni (capo IV, articoli da 19 a 21)

Le disposizioni relative alla gestione si basano sull'articolo 83 TFUE. Di conseguenza le disposizioni del capo IV si applicano ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della presente direttiva, ma non al congelamento nell'ambito di misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 19 impone agli Stati membri di garantire che i beni sottoposti a congelamento o a confisca siano gestiti in modo efficiente fino alla loro destinazione. Chiarendo ulteriormente l'ambito di applicazione di tale prescrizione generale (analogo alla pertinente disposizione della direttiva relativa alla confisca), questa disposizione mira a preservare il valore dei beni e ridurre al minimo i costi di gestione. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione preliminare dei costi che saranno sostenuti per la gestione dei beni ("pianificazione pre-sequestro").

L'articolo 20 impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di trasferire o vendere i beni sottoposti a congelamento prima dell'emissione del provvedimento di confisca ("vendita pre-confisca"). La disposizione specifica ulteriormente l'ambito di applicazione di tale obbligo generale (quale stabilito nella direttiva relativa alla confisca), che impone che in determinate circostanze si proceda a vendite pre-confisca per evitare che i beni perdano valore o che

i costi di gestione divengano sproporzionati. La prescrizione è soggetta a una serie di garanzie a tutela dei legittimi interessi dell'interessato. Tali garanzie comprendono, oltre alle garanzie generali, il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione della decisione relativa alla vendita pre-confisca. Le suddette norme si applicano ai beni identificati nell'ambito dell'attuazione di misure restrittive dell'Unione nella misura in cui tali beni sono stati sottoposti a congelamento a fronte di imputazioni di reati come ad esempio la violazione di misure restrittive dell'Unione. L'articolo 20 prevede inoltre la possibilità di addebitare al titolare effettivo i costi della gestione dei beni sottoposti a congelamento.

L'articolo 21 impone agli Stati membri di istituire almeno un ufficio per la gestione dei beni e stabilisce i compiti di tali uffici con maggiore precisione rispetto alle pertinenti disposizioni della direttiva relativa alla confisca.

Disposizioni relative alle garanzie (capo V, articoli da 22 a 24)

Le disposizioni relative alle garanzie si basano sull'articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Di conseguenza le disposizioni del capo V si applicano ai reati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della presente direttiva.

Le garanzie contemplate dalla sezione in oggetto si basano ampiamente sulle attuali disposizioni della direttiva relativa alla confisca, fornendo nel contempo ulteriori chiarimenti che ne aumentano l'efficacia e le aggiornano alla luce delle nuove norme in materia di protezione dei dati.

L'articolo 22 mira a garantire che gli interessati siano informati delle misure di congelamento e di confisca adottate, compresi i motivi della loro adozione.

L'articolo 23 stabilisce prescrizioni più specifiche che garantiscono la disponibilità di mezzi di ricorso efficaci contro le misure adottate sulla base delle disposizioni della direttiva proposta, tra cui il diritto a un avvocato.

Disposizioni relative al quadro strategico per il recupero dei beni (capo VI, articoli da 24 a 27)

La maggior parte delle disposizioni contemplate nella sezione in oggetto è nuova e mira a rendere più efficace il processo complessivo di recupero e confisca dei beni.

L'articolo 24 impone agli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di recupero dei beni e di aggiornarla ogni cinque anni. La strategia nazionale dovrebbe essere uno strumento a disposizione degli Stati membri per definire misure volte a intensificare gli sforzi delle autorità nazionali coinvolte nel processo di recupero dei beni, garantire e agevolare la cooperazione e il coordinamento e misurare i progressi compiuti. A tal fine, la strategia dovrebbe definire obiettivi, esigenze in termini di risorse (compresa la formazione) e meccanismi di cooperazione tra le autorità nazionali competenti.

L'articolo 25 impone agli Stati membri di provvedere affinché, in particolare, gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni dispongano delle risorse necessarie per svolgere i loro compiti.

L'articolo 26 impone agli Stati membri di istituire un registro centralizzato contenente informazioni sui beni sottoposti a congelamento, gestione e confisca. Gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni e le altre autorità incaricate del reperimento e dell'identificazione o della gestione dei beni dovrebbero poter accedere a tale registro.

L'articolo 27 impone agli Stati membri di raccogliere dati statistici sulle misure adottate in base alla direttiva proposta e di comunicare tali dati alla Commissione con cadenza annuale. Dati statistici affidabili e completi sono essenziali per una corretta valutazione dell'efficacia delle misure adottate a norma della direttiva proposta. L'articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare, ove necessario, atti delegati concernenti le informazioni da raccogliere e la metodologia.

Disposizioni relative alla cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni, gli organismi e le agenzie dell'UE e i paesi terzi (capo VII, articoli 28 e 29)

Le disposizioni in materia di cooperazione sono nuove e rispondono all'obiettivo di fornire un quadro giuridico completo che tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti del recupero dei beni.

L'articolo 28 mira ad assicurare una cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e la Procura europea, Europol ed Eurojust, al fine di facilitare il reperimento e l'identificazione di beni che possono essere oggetto di confisca. L'articolo prevede inoltre che gli uffici per il recupero dei beni debbano cooperare con Europol ed Eurojust ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 29 mira ad assicurare una cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni e i loro omologhi nei paesi terzi. La cooperazione tra gli uffici per il recupero dei beni si estende alle situazioni in cui tale cooperazione è necessaria ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Disposizioni finali (capo VIII, articoli da 30 a 37)

La sezione affronta una serie di questioni giuridiche e tecniche. In primo luogo, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo (articolo 30). In secondo luogo, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le autorità competenti designate e i pertinenti punti di contatto a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 21 (articolo 31). Inoltre il capo contiene una disposizione concernente il recepimento nel diritto nazionale (articolo 32) e prevede l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione e alla successiva valutazione della direttiva (articolo 33). Viene chiarito il rapporto con altri strumenti giuridici (articolo 34) e viene prevista la sostituzione di cinque atti giuridici vigenti (articolo 35); solo la Danimarca rimarrebbe vincolata al rispetto della decisione del Consiglio relativa agli uffici per il recupero dei beni, al fine di garantire che la cooperazione con gli uffici danesi per il recupero dei beni continui a essere disciplinata dal pertinente *acquis* dell'Unione. Infine, la sezione contiene norme sull'entrata in vigore (articolo 36) e sui destinatari (articolo 37).

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

riguardante il recupero e la confisca dei beni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, l'articolo 83, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La valutazione 2021, a cura di Europol, della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) ha evidenziato la crescente minaccia della criminalità organizzata e dell'infiltrazione criminale. Alimentata dagli ingenti introiti generati dalla criminalità organizzata, pari almeno a 139 miliardi di euro ogni anno e sempre più spesso riciclati attraverso un sistema finanziario parallelo sotterraneo, la disponibilità di proventi di attività criminali rappresenta una minaccia significativa per l'integrità dell'economia e della società, che erode lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. La strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 è diretta ad affrontare tali problemi promuovendo la cooperazione transfrontaliera, sostenendo l'efficacia delle indagini contro le reti criminali, eliminando i proventi delle attività criminali e adeguando i servizi di contrasto e il sistema giudiziario all'era digitale.
- (2) Il motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera, comprese le reti criminali ad alto rischio, è il profitto economico. Pertanto, per affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata, le autorità competenti dovrebbero essere dotate dei mezzi per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato e i beni derivanti da attività criminali.
- (3) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede il reperimento e l'identificazione rapidi dei beni strumentali e dei proventi di reato, e dei beni di sospetta origine criminale. Tali proventi, beni strumentali e beni dovrebbero essere congelati per impedirne la sparizione, e dovrebbero poi essere confiscati alla conclusione del procedimento penale. Un sistema efficace di recupero dei beni richiede inoltre una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati per mantenerne il valore, per lo Stato o ai fini della restituzione alle vittime.

¹⁸ GU C , del , pag. .

- (4) L'attuale quadro dell'Unione riguardante il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione dei proventi, dei beni strumentali e dei beni, e gli uffici per il recupero dei beni, è composto dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹, dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio²⁰ e dalla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio²¹. La Commissione ha valutato la direttiva 2014/42/UE e la decisione 2007/845/GAI del Consiglio e ha concluso che il quadro attuale non ha permesso di conseguire appieno l'obiettivo di combattere la criminalità organizzata recuperandone i profitti.
- (5) Il quadro giuridico esistente dovrebbe quindi essere aggiornato in modo da agevolare e garantire un impegno efficace in materia di recupero e confisca dei beni in tutta l'Unione. A tal fine la presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. In questo contesto, il termine "procedimento in materia penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale termine contempla tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato. Esso contempla inoltre altri tipi di provvedimenti emessi in assenza di una condanna definitiva. Il procedimento in materia penale può comprendere anche indagini penali svolte dalla polizia e da altri servizi di contrasto. È necessario dotare le autorità competenti di maggiori capacità di privare i criminali dei proventi delle loro attività. A tal fine dovrebbero essere stabilite norme volte a potenziare le capacità di reperimento e di identificazione come pure di congelamento dei beni, a migliorare la gestione dei beni congelati e confiscati, a rafforzare gli strumenti di confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato e dei beni derivanti da attività di organizzazioni criminali, e a migliorare l'efficienza generale del sistema di recupero dei beni.
- (6) Inoltre, l'adozione di misure restrittive dell'UE senza precedenti e di vasta portata a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha rivelato la necessità di intensificare gli sforzi per garantire l'efficace attuazione di tali misure restrittive, sia settoriali che individuali, in tutta l'Unione. Benché non siano di natura penale, e il presupposto per la loro imposizione non debba necessariamente essere una condotta criminosa, le misure restrittive dell'Unione si basano anch'esse sul congelamento di fondi (cioè sanzioni finanziarie mirate) e su misure settoriali, e un potenziamento delle capacità di identificazione e di reperimento dei beni andrebbe quindi a loro sostegno. A tal fine, dovrebbero essere stabilite norme per aumentare l'efficacia nell'identificazione e nel reperimento dei beni posseduti o controllati da persone ed entità oggetto di tali misure restrittive, e per promuovere una maggiore cooperazione internazionale fra gli uffici per il recupero dei beni e i loro omologhi nei paesi terzi. Le misure riguardanti il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva, in particolare quelle di cui ai capi III e IV, restano tuttavia limitate alle situazioni in cui i

¹⁹ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

²⁰ Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).

²¹ Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).

beni derivano da attività criminali, come la violazione di misure restrittive dell'Unione. La presente direttiva non disciplina il congelamento di fondi e di risorse economiche nell'ambito di misure restrittive dell'Unione.

- (7) Le misure volte ad aumentare le capacità di reperimento e di identificazione di beni rilevanti in relazione a persone od entità oggetto di misure restrittive dell'Unione, come pure le misure complementari volte a garantire che tali beni non siano trasferiti o nascosti per evadere dette misure restrittive, contribuiscono alla prevenzione e all'accertamento di eventuali violazioni di misure restrittive dell'Unione e al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nelle indagini relative a eventuali reati.
- (8) Le norme in questione dovrebbero agevolare la cooperazione transfrontaliera dotando le autorità competenti dei poteri e delle risorse necessari per rispondere in modo rapido ed efficace alle richieste delle autorità di altri Stati membri. Le disposizioni riguardanti il reperimento e l'identificazione precoci, l'adozione di azioni urgenti di congelamento, o una gestione efficiente, contribuiscono a migliorare le possibilità di recupero transfrontaliero dei beni. Dato il carattere globale, in particolare, della criminalità organizzata, dovrebbe altresì essere rafforzata la cooperazione con i paesi terzi.
- (9) Data la natura policriminale del loro operato e la cooperazione sistemica e a scopo di profitto delle organizzazioni criminali implicate in un'ampia gamma di attività illecite su vari mercati, una lotta efficiente contro la criminalità organizzata richiede che siano disponibili misure di congelamento e di confisca che interessino i profitti derivanti da tutte le sfere di criminalità in cui sono attivi tali gruppi. Ciò include le sfere di criminalità di cui all'articolo 83, paragrafo 1, compreso il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi quali definiti nel protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui l'Unione è parte. Oltre ai reati di cui all'articolo 83, paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe riguardare anche tutti i reati armonizzati a livello dell'UE, comprese le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, dato il crescente coinvolgimento dei gruppi di criminalità organizzata in questo settore. Nell'ambito di applicazione della direttiva dovrebbe inoltre rientrare la criminalità ambientale, che è una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è spesso collegata al riciclaggio di denaro o interessa i rifiuti e i residui prodotti nel contesto della produzione e del traffico di droga. Il favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali costituisce una delle attività centrali dei gruppi di criminalità organizzata ed è solitamente collegato alla tratta di esseri umani.
- (10) Anche altri reati commessi nel contesto di organizzazioni criminali hanno un ruolo centrale nella generazione di introiti e nel dar origine ad altri illeciti, anche gravi e di natura transnazionale. Tali reati dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva nella misura in cui sono commessi nel contesto di un'organizzazione criminale. La contraffazione e pirateria di prodotti è legata al riciclaggio di denaro e alla falsificazione di atti, e minaccia il funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale. Il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, è anch'esso spesso interconnesso con il riciclaggio e costituisce un'importante fonte di finanziamento per i gruppi di criminalità organizzata. La falsificazione di atti amministrativi e il traffico di atti amministrativi falsificati, compresi documenti bancari o documenti di identificazione, sono strumenti chiave per il riciclaggio, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, e per questo motivo dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Altri reati

spesso commessi nell'ambito di gruppi di criminalità organizzata includono l'omicidio volontario o lesioni personali gravi, come pure il traffico illecito di organi e tessuti umani, che sono una fonte di reddito per tali gruppi quando sono perpetrati su commissione e nel contesto di intimidazioni e tratta di esseri umani. Analogamente, il rapimento, il sequestro o la presa di ostaggi, come pure il racket e le estorsioni, sono utilizzati come fonte di reddito tramite la riscossione di riscatti oppure come tattica di intimidazione contro gli avversari. La rapina organizzata o a mano armata è una delle forme più comuni di reato con cui i gruppi di criminalità organizzata ottengono profitti, e viene spesso commessa in congiunzione con altri reati, in particolare il traffico di armi da fuoco. Analogamente, il traffico di veicoli rubati non solo può generare profitti, ma rappresenta anche un reato che permette di procacciarsi i beni strumentali per commetterne altri. È inoltre fondamentale includere nell'ambito di applicazione della direttiva i reati fiscali nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, poiché questa specifica fattispecie genera profitto, specialmente se ha luogo in un contesto transnazionale. Tecniche tipiche impiegate per commettere frode o evasione fiscale consistono nell'avvalersi di strutture societarie transnazionali o di modalità simili per ottenere in modo fraudolento agevolazioni fiscali e rimborsi, celare beni o profitti, mescolare profitti e beni legali con profitti e beni illeciti o trasferirli ad altre entità all'estero per mascherarne l'origine o la titolarità (effettiva).

- (11) [Onde garantire l'efficace attuazione delle misure restrittive dell'UE, è necessario ampliare l'ambito di applicazione della direttiva alla violazione di tali misure.]
- (12) Per poter bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nascondere l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il concetto di "bene" che può essere sottoposto a congelamento e confisca. Tale concetto dovrebbe comprendere i documenti o gli strumenti legali comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni oggetto del congelamento o della confisca, compresi, ad esempio, strumenti finanziari o documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione, così come fondi fiduciari. La presente direttiva lascia impregiudicate le vigenti procedure nazionali per la tenuta dei documenti legali o degli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui beni applicate dalle autorità nazionali o dagli organismi pubblici competenti conformemente al diritto nazionale. La definizione dovrebbe coprire tutte le forme di beni, incluse le cripto-attività.
- (13) Per bloccare beni che potrebbero essere trasformati e trasferiti per nascondere l'origine, e per garantire armonizzazione e chiarezza nelle definizioni in tutta l'Unione, è opportuno definire in senso ampio il provento di reato, al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti, in linea con le definizioni del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio²². Pertanto, i proventi dovrebbero comprendere qualsiasi bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, e confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Dovrebbero inoltre comprendere introiti o altri

²² Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

vantaggi derivanti dai proventi da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o con i quali i proventi da reato sono stati confusi.

- (14) Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, l'attività di reperimento e di identificazione in una fase precoce di un'indagine penale è essenziale per garantire la pronta identificazione dei beni strumentali, dei proventi o dei beni che potrebbero essere successivamente confiscati, compresi beni collegati ad attività criminali in altre giurisdizioni. Per garantire che, ai fini di contrasto dei reati di natura transnazionale, in tutti gli Stati membri sia data sufficiente priorità alle indagini finanziarie, è necessario che le autorità competenti avviino il lavoro di reperimento dei beni dal momento in cui vi è il sospetto di attività criminali che possono generare considerevoli vantaggi economici.
- (15) Ove necessario, le indagini per il reperimento e l'identificazione dei beni dovrebbero essere avviate anche ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione. A tal fine, agli uffici per il recupero dei beni dovrebbe essere conferita la facoltà di reperire e identificare beni di persone o entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dell'UE. Una volta identificati i beni, tali uffici dovrebbero avere il potere di congelarli temporaneamente per impedirne la sparizione.
- (16) Data la natura transnazionale delle finanze utilizzate dai gruppi di criminalità organizzata, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi rapidamente le informazioni che possono portare all'identificazione di beni strumentali e proventi di reato e altri beni posseduti o controllati da criminali o da persone o entità oggetto di misure restrittive dell'Unione. A tal fine occorre conferire agli uffici per il recupero dei beni la facoltà di reperire e identificare i beni che potrebbero successivamente essere confiscati, garantendo che abbiano accesso alle informazioni necessarie a condizioni chiare, e stabilire norme sul reciproco scambio di informazioni, spontaneo o su richiesta. In casi urgenti in cui vi sia il rischio di dispersione dei beni, le risposte alle richieste di informazioni andrebbero fornite al più presto e al massimo entro 8 ore.
- (17) Per svolgere efficacemente le indagini per il reperimento dei beni, e per rispondere velocemente alle richieste transfrontaliere, gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero avere accesso alle informazioni che consentono loro di stabilire l'esistenza, il possesso o il controllo di beni che possono diventare oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero quindi avere accesso a dati rilevanti quali dati fiscali, registri anagrafici nazionali delle persone fisiche, banche dati commerciali e informazioni sulla sicurezza sociale. Dovrebbero essere incluse anche le informazioni investigative, nella misura in cui dati come quelli riguardanti il casellario giudiziale, i veicoli fermati, le perquisizioni e precedenti azioni giudiziarie come provvedimenti di congelamento o sequestro di denaro contante possono essere utili per identificare i beni rilevanti. La possibilità di consultare tali informazioni dovrebbe essere soggetta a specifiche garanzie che impediscano di abusare dei diritti di accesso. Tali garanzie dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio²³. L'accesso diretto e immediato alle informazioni in questione non impedisce agli Stati

²³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

membri di assoggettare tale accesso a garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, tenendo debitamente conto, al tempo stesso, della necessità di consentire agli uffici per il recupero dei beni di rispondere rapidamente alle richieste transfrontaliere. L'applicazione delle garanzie procedurali per l'accesso alle banche dati non dovrebbe incidere sulla capacità degli uffici per il recupero dei beni di rispondere a richieste di altri Stati membri, specialmente se urgenti. L'accesso alle banche dati e ai registri rilevanti ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere complementare all'accesso alle informazioni sui conti bancari ai sensi della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e alle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

- (18) Onde garantire la sicurezza delle informazioni condivise fra gli uffici per il recupero dei beni, per tutte le comunicazioni fra tali uffici ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere obbligatorio il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA), gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶. Pertanto, onde poter adempiere a tutti i compiti loro assegnati in virtù della presente direttiva, tutti gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero poter avere accesso diretto a SIENA.
- (19) Il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire agli Stati membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o altri tipi di misure.
- (20) La confisca determina la privazione definitiva di un bene. Tuttavia, la custodia di un bene può essere un prerequisito per la confisca ed è spesso essenziale per l'efficace esecuzione di un provvedimento di confisca. Il bene è custodito mediante congelamento. Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un provvedimento di congelamento possa essere emesso, le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli uffici per il recupero dei beni, dovrebbero poter essere autorizzate ad attivarsi immediatamente per mettere al sicuro tali beni.
- (21) Considerata la limitazione al diritto di proprietà imposta dai provvedimenti di congelamento, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un'eventuale conseguente confisca. Ne può discendere l'obbligo per l'autorità giudiziaria nazionale di verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale.
- (22) I provvedimenti di congelamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità che un bene specifico sia considerato elemento di prova durante l'intero procedimento, purché al termine di quest'ultimo sia reso disponibile per l'effettiva esecuzione del

²⁴ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

²⁵ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

²⁶ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

provvedimento di confisca. Nell'ambito di un procedimento penale, i beni possono essere congelati anche in vista di una loro possibile conseguente restituzione o al fine di garantire il risarcimento dei danni causati da un reato.

- (23) Oltre ai provvedimenti di confisca che consentono alle autorità di privare i criminali dei proventi o dei beni strumentali direttamente derivanti da reati, a seguito di una condanna penale, è necessario rendere possibile la confisca di beni di valore equivalente a tali proventi o beni strumentali in modo da bloccare beni di valore ad essi equivalente qualora sia impossibile localizzarli. Gli Stati membri sono liberi di definire la confisca di beni di valore equivalente come sussidiaria o alternativa alla confisca diretta, se del caso conformemente al diritto nazionale.
- (24) La pratica del trasferimento dei beni o dei proventi, al fine di evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo compiacente è comune e diffusa. L'acquisizione da parte di terzi si riferisce a situazioni in cui, ad esempio, il terzo abbia acquisito beni, direttamente o indirettamente, ad esempio tramite un intermediario, da un indagato o imputato, ivi compreso quando il reato è stato commesso per suo conto o a suo vantaggio, e quando l'imputato non dispone di beni confiscabili. Tale confisca dovrebbe essere possibile qualora sia stato accertato che i terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo in denaro significativamente inferiore al valore di mercato. Le norme sulla confisca nei confronti di terzi dovrebbero estendersi alle persone fisiche e giuridiche, senza pregiudizio del diritto dei terzi di essere ascoltati, compreso il diritto di rivendicare la proprietà del bene interessato. In ogni caso è opportuno che le disposizioni in questione non incidano sui diritti dei terzi in buona fede.
- (25) I gruppi criminali si dedicano ad una vasta gamma di attività criminose. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, in alcune situazioni può essere opportuno che la condanna penale per un reato che può produrre vantaggi economici sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, compresi i proventi del reato o i relativi beni strumentali, ma anche di ulteriori beni che l'autorità giudiziaria stabilisca derivino da condotta criminosa.
- (26) La confisca dovrebbe essere possibile anche quando un'autorità giudiziaria è convinta che i beni strumentali, i proventi o i beni in questione derivino da condotta criminosa, ma una condanna definitiva non è possibile a causa di malattia, fuga o decesso dell'indagato o imputato, oppure perché l'indagato o imputato non può essere considerato responsabile in virtù di immunità o amnistia come previsto dal diritto nazionale. Lo stesso dovrebbe valere nei casi in cui i termini stabiliti dal diritto nazionale siano prescritti, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti. In tali casi la confisca dovrebbe essere consentita solo qualora l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato. Per motivi di proporzionalità, la confisca di beni senza che il loro titolare abbia subito una condanna dovrebbe essere limitata ai casi di reati gravi. Il diritto dell'interessato di essere informato del procedimento e farsi rappresentare da un difensore non dovrebbe essere messo in pericolo.
- (27) Ai fini della presente direttiva, per malattia si dovrebbe intendere l'impedimento dell'indagato o dell'imputato a comparire nel procedimento penale per un periodo prolungato e, di conseguenza, l'impossibilità di proseguire il procedimento.

- (28) Data la natura intrinsecamente opaca della criminalità organizzata, non è sempre possibile collegare i beni derivanti da attività criminali a uno specifico reato e confiscare tali beni. In tali situazioni, la confisca dovrebbe essere possibile a determinate condizioni, in particolare se i beni sono congelati sulla base di un sospetto di reati commessi nel contesto di un'organizzazione criminale, se tali reati possono produrre considerevoli vantaggi economici o se l'autorità giudiziaria è convinta che i beni congelati derivino da attività illecite svolte nel contesto di un'organizzazione criminale. Tali condizioni dovrebbero garantire che la confisca di beni non legati a uno specifico reato per il quale il proprietario è stato condannato sia limitata alle attività illecite di organizzazioni criminali che sono di natura grave e che possono generare considerevoli vantaggi economici. Nel determinare se un reato possa produrre vantaggi considerevoli, gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti ad esso inerenti, esaminando anche se le attività criminali siano state commesse con l'intento di generare profitti leciti ingenti. Se l'essere convinta della commissione del reato non dovrebbe essere un presupposto per l'autorità giudiziaria, essa deve invece essere certa che il bene in questione derivi da un reato. Nel determinare se il bene in questione derivi o meno da attività criminali, le autorità giudiziarie nazionali dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze rilevanti del caso, compreso il fatto che il bene sia considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del proprietario. Gli Stati membri dovrebbero allora richiedere e concedere al proprietario del bene l'effettiva possibilità di dimostrare che il bene in questione deriva da attività lecite.
- (29) Onde garantire che i beni che sono o che possono essere sottoposti a un provvedimento di congelamento o di confisca mantengano il proprio valore economico, gli Stati membri dovrebbero predisporre misure di gestione efficaci. Tali misure dovrebbero includere una valutazione sistematica del modo in cui preservare al meglio e ottimizzare il valore dei beni prima dell'adozione di misure di congelamento, mediante una procedura denominata anche "pianificazione pre-sequestro".
- (30) In situazioni in cui i beni congelati siano deteriorabili, perdano rapidamente di valore o abbiano costi di manutenzione sproporzionati rispetto al valore previsto al momento della confisca, o in situazioni in cui i beni sono troppo difficili da amministrare o sono facilmente sostituibili, gli Stati membri dovrebbero consentire alla vendita del bene. Prima che sia adottata una tale decisione, il proprietario del bene dovrebbe avere il diritto di essere sentito. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di porre i costi di gestione dei beni congelati a carico del titolare effettivo, ad esempio in alternativa all'emissione di un provvedimento di vendita pre-confisca, e in caso di condanna definitiva. Tali norme, compresa la possibilità di porre a carico del titolare effettivo i costi di gestione dei beni congelati, si applicano ai beni identificati nel contesto dell'attuazione di misure restrittive dell'Unione, nella misura in cui siano stati congelati in relazione ad accuse penali, come la violazione di tali misure.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero creare uffici per la gestione dei beni, istituendo così autorità specializzate incaricate della gestione dei beni congelati e confiscati, per gestire in modo efficace i beni congelati prima della confisca e preservarne il valore, nelle more di una decisione definitiva in merito alla confisca. Ferme restando le strutture amministrative interne degli Stati membri, gli uffici per la gestione dei beni dovrebbero essere l'unica autorità a gestire i beni congelati o confiscati, oppure dovrebbero sostenere soggetti decentrati secondo i sistemi di gestione nazionali e coadiuvare le autorità competenti nella pianificazione pre-sequestro.

- (32) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (la "CEDU"), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi.
- (33) I provvedimenti di congelamento e di confisca hanno conseguenze rilevanti sui diritti degli indagati e degli imputati, e in casi specifici di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale. La direttiva dovrebbe prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell'attuazione delle sue disposizioni, nel rispetto del diritto a un giudice imparziale, del diritto un ricorso effettivo e della presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta.
- (34) I provvedimenti di congelamento, confisca e vendita pre-confisca dovrebbero essere comunicati senza indugio all'interessato. La comunicazione di tali provvedimenti ha l'obiettivo, tra l'altro, di consentirne l'impugnazione dinanzi a un organo giudiziario. Tale comunicazione dovrebbe pertanto indicare, di regola, il motivo o i motivi del provvedimento. L'interessato dovrebbe avere l'effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento, confisca e di vendita pre-confisca. Nei casi di confisca per i quali si configurano tutti gli elementi del reato, ma una condanna penale è impossibile, l'interessato dovrebbe avere la possibilità di essere sentito prima dell'adozione del provvedimento. La stessa possibilità dovrebbe essere prevista per il proprietario interessato da un provvedimento di vendita pre-confisca.
- (35) Nell'attuazione della presente direttiva, e onde garantire la proporzionalità delle misure di confisca, gli Stati membri dovrebbero prevedere che la confisca non sia ordinata qualora sia sproporzionata rispetto al reato in questione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevedere la possibilità che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere decisive. Tali circostanze eccezionali dovrebbero essere limitate ai casi che determinerebbero per l'interessato una situazione critica di sussistenza, e dovrebbero essere decisive le circostanze specifiche della fattispecie.
- (36) La presente direttiva dovrebbe essere attuata lasciando impregiudicate la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸, la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰,

²⁷ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

²⁸ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

²⁹ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

³⁰ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio³² e la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

- (37) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione al trattamento dei dati ai sensi della presente direttiva. A tal fine, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva (UE) 2016/680. In particolare, dovrebbe essere specificato che ogni dato personale scambiato dagli uffici per il recupero dei beni deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini della presente direttiva, al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti, segnatamente gli uffici per il recupero dei beni, si applica la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (38) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in relazione alle misure adottate ai sensi della presente direttiva sono applicabili le norme in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680. Ove rilevante, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte degli uffici per la gestione dei beni ai fini delle loro attività, si applicano le norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (39) Un sistema efficace di recupero dei beni richiede una concertazione di sforzi da parte di un ampio numero di autorità, a partire dalle autorità di contrasto, comprese le autorità doganali, le autorità fiscali e le autorità preposte al recupero delle imposte, nella misura in cui siano competenti per il recupero dei beni, gli uffici per il recupero dei beni, le autorità giudiziarie e le autorità per la gestione dei beni, inclusi gli uffici per la gestione dei beni. Onde garantire un'azione coordinata da parte di tutte le autorità competenti, è necessario stabilire un approccio più strategico al recupero dei beni e promuovere una maggiore cooperazione fra le autorità pertinenti, e ottenere un chiaro quadro di insieme dei risultati del recupero dei beni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare e riesaminare periodicamente una strategia nazionale sul recupero dei beni per orientare le azioni riguardanti le indagini finanziarie, il congelamento e la confisca, la gestione, come pure la destinazione finale dei beni strumentali, dei proventi, o dei beni rilevanti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre dotare le autorità competenti delle risorse necessarie per potere adempiere efficacemente ai loro compiti. Per "autorità competenti" dovrebbero intendersi le autorità incaricate dello svolgimento dei compiti delineati nella presente direttiva e conformemente ai sistemi nazionali.

³¹ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

³² Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1);

³³ Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

- (40) Onde valutare l'efficacia e l'efficienza del quadro di recupero dei beni, di gestione dei beni e di confisca, è necessario raccogliere e pubblicare una serie comparabile di dati statistici sul congelamento, la gestione e la confisca dei beni.
- (41) Onde garantire approcci coerenti fra gli Stati membri nella raccolta delle statistiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE, per integrare la presente direttiva stabilendo norme più dettagliate riguardanti le informazioni da rilevare e la metodologia di raccolta delle statistiche.
- (42) È di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁴. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (43) Onde fornire un quadro d'insieme più completo delle azioni intraprese ai fini di congelamento e di confisca, gli Stati membri dovrebbero istituire un registro centrale dei beni strumentali, proventi o beni, congelati, gestiti e confiscati, e raccogliere i dati statistici necessari riguardanti l'attuazione delle misure pertinenti. I registri centralizzati dei beni strumentali, proventi o beni congelati e confiscati dovrebbero essere istituiti a livello nazionale per agevolare la gestione degli specifici fascicoli. Scopo della creazione dei registri centralizzati è assistere le autorità responsabili del recupero dei beni di origine criminale, fornendo loro una documentazione accessibile dei beni congelati, confiscati o in gestione, dal momento del loro congelamento fino alla loro restituzione al proprietario o alla loro destinazione. Le informazioni inserite nei registri dovrebbero essere conservate solo finché sono necessarie ai fini della gestione dello specifico caso, oppure ai fini del rilevamento e della raccolta di dati statistici. Per quanto riguarda la gestione dei casi, le informazioni non dovrebbero essere conservate oltre il momento della destinazione finale dei beni a seguito di un provvedimento di confisca, oppure oltre la loro restituzione al proprietario in caso di assoluzione. L'accesso alle informazioni conservate nei registri centralizzati dovrebbe essere concesso alle autorità responsabili del recupero dei beni di origine criminale, come gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni, gli organi giurisdizionali nazionali o altre autorità designate conformemente a disposizioni nazionali.
- (44) I gruppi di criminalità organizzata operano a livello transfrontaliero, e sempre più spesso acquisiscono beni in Stati membri diversi rispetto a quello in cui sono stabiliti e in paesi terzi. Data la dimensione transnazionale della criminalità organizzata, la cooperazione internazionale è d'importanza cruciale ai fini del recupero dei profitti e della confisca dei beni finanziari che consentono ai criminali di agire. Gli Stati membri dovrebbero quindi provvedere affinché sia gli uffici per il recupero dei beni sia gli uffici per la gestione dei beni cooperino strettamente con i loro omologhi nei paesi terzi per reperire, identificare e gestire beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca nel quadro di un procedimento in materia penale. Inoltre, ai fini dell'efficace attuazione

³⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

delle misure restrittive dell'Unione, è d'importanza fondamentale che gli uffici per il recupero dei beni cooperino con i loro omologhi nei paesi terzi ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di tali misure. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli uffici per il recupero dei beni stabiliscano accordi di lavoro con i loro omologhi in quei paesi terzi con i quali esiste un accordo di cooperazione operativa che consente lo scambio di dati personali operativi con Europol o Eurojust.

- (45) Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero inoltre cooperare strettamente con gli organismi e le agenzie dell'UE, compresi Europol, Eurojust e la Procura europea, conformemente ai loro rispettivi mandati, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni nell'ambito di indagini transfrontaliere in cui intervengano Europol ed Eurojust, o nell'ambito di indagini avviate dalla Procura europea. Gli uffici per il recupero dei beni dovrebbero cooperare anche con Europol ed Eurojust, conformemente ai loro rispettivi mandati, nella misura in cui ciò sia necessario per il reperimento e l'identificazione di beni ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.
- (46) Onde garantire un'intesa comune e standard minimi per quanto riguarda il reperimento e l'identificazione, il congelamento e la gestione dei beni, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime per le misure pertinenti come pure le relative garanzie. L'adozione di norme minime non impedisce agli Stati membri di conferire poteri più estesi agli uffici per il recupero dei beni o agli uffici per la gestione dei beni, o di prevedere garanzie aggiuntive ai sensi del diritto nazionale, a condizione che tali misure nazionali non pregiudichino gli obiettivi della presente direttiva.
- (47) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (48) Poiché prevede un insieme completo di norme che si sovrapporrebbero a strumenti giuridici già esistenti, la presente direttiva dovrebbe sostituire, in relazione agli Stati membri da essa vincolati, l'azione comune 98/699/GAI del Consiglio³⁵, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio³⁶, la decisione quadro 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE.
- (49) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

³⁵ Azione comune 98/699/GAI, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1).

³⁶ Decisione quadro del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

- (50) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.] [Oppure] [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
- (51) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il XX/XX 20XX,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l'identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nel quadro di un procedimento in materia penale.
2. La presente direttiva stabilisce inoltre norme per agevolare l'efficace attuazione di misure restrittive dell'Unione e il conseguente recupero dei beni interessati ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di tali misure.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai reati seguenti:
 - a) partecipazione a un'organizzazione criminale, ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio³⁷;
 - b) terrorismo, ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
 - c) tratta di esseri umani, ai sensi della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;

³⁷ Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

³⁸ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- d) sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile, ai sensi della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰;
- e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, ai sensi della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio⁴¹;
- f) corruzione, ai sensi della convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁴² e della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio⁴³;
- g) riciclaggio, ai sensi della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴;
- h) falsificazione di mezzi di pagamento, ai sensi della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵;
- i) falsificazione e contraffazione di monete, compresa quella dell'euro, ai sensi della direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶;
- j) criminalità informatica, ai sensi della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷;
- k) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, ai sensi del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale⁴⁸;

³⁹ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁴⁰ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁴¹ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

⁴² GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁴³ Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

⁴⁴ Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).

⁴⁵ Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).

⁴⁶ Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

⁴⁷ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

⁴⁸ GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7.

l) frode, compresi la frode e gli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹;

m) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, ai sensi della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰, come pure reati connessi all'inquinamento provocato dalle navi ai sensi della direttiva 2005/35/CE modificata dalla direttiva 2009/123/CE⁵¹;

n) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, ai sensi della decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio⁵² e della direttiva 2002/90/CE⁵³.

2. La presente direttiva si applica anche ai seguenti reati nella misura in cui siano commessi nel contesto di un'organizzazione criminale:

a) contraffazione e pirateria di prodotti;

b) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

c) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;

d) omicidio volontario o lesioni personali gravi;

e) traffico illecito di organi e tessuti umani;

f) rapimento, sequestro o presa di ostaggi;

g) rapina organizzata o a mano armata;

h) racket ed estorsioni;

i) traffico di veicoli rubati;

j) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.

3. [La presente direttiva si applica alla violazione delle misure restrittive dell'Unione ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio].

4. La presente direttiva si applica a qualsiasi altro reato definito in altri atti giuridici dell'Unione qualora questi prevedano specificamente tale applicazione a detti reati.

⁴⁹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁵⁰ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

⁵¹ Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

⁵² Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

⁵³ Direttiva 2002/90/CE volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

5. Le disposizioni di cui al capo II sul reperimento e sull'identificazione di beni strumentali e proventi o beni si applicano a tutti i reati, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di almeno un anno.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "provento": ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;
- 2) "bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;
- 3) "beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere un reato;
- 4) "reperimento e identificazione": qualsiasi indagine condotta dalle autorità competenti per determinare i beni strumentali, i proventi o i beni che possono essere derivati da attività criminali;
- 5) "congelamento": il divieto temporaneo di trasferimento, distruzione, conversione, destinazione o movimento di un bene, o il fatto di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;
- 6) "confisca": la privazione definitiva di un bene ordinata da un'autorità giudiziaria in relazione a un reato;
- 7) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita da Europol, volta a facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol;
- 8) "organizzazione criminale": un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- 9) "vittima": vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁴, e persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito un danno in conseguenza di uno dei reati rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
- 10) "titolare effettivo": il titolare effettivo quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849⁵⁵;

⁵⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio.

⁵⁵ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

11) "misure restrittive dell'Unione": misure adottate sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

12) "sanzioni finanziarie mirate": misure restrittive specifiche dell'Unione nei confronti di determinate persone o entità, adottate sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO II

REPERIMENTO E IDENTIFICAZIONE

Articolo 4

Indagini per il reperimento dei beni

1. Onde agevolare la cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri adottano misure per consentire di reperire e identificare rapidamente beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca nell'ambito di un procedimento penale.

2. Le indagini per il reperimento dei beni ai sensi del paragrafo 1 sono effettuate immediatamente dalle autorità competenti ogniqualvolta sia avviata un'indagine in relazione a un reato da cui è probabile che scaturisca un considerevole vantaggio economico, oppure ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Articolo 5

Uffici per il recupero dei beni

1. Ciascuno Stato membro istituisce almeno un ufficio per il recupero dei beni per agevolare la cooperazione transfrontaliera in relazione alle indagini per il reperimento dei beni.

2. Gli uffici per il recupero dei beni hanno i seguenti compiti:

a) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni ogniqualvolta necessario per coadiuvare altre autorità nazionali competenti responsabili delle indagini per il reperimento dei beni ai sensi dell'articolo 4;

b) reperire e identificare beni strumentali, proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emanato da un altro Stato membro;

c) cooperare e scambiare informazioni con gli uffici per il recupero dei beni degli altri Stati membri nel reperimento e nell'identificazione di beni strumentali e proventi o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca;

d) scambiare informazioni con altri uffici per il recupero dei beni negli Stati membri in relazione all'efficace attuazione di misure restrittive dell'Unione ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati.

3. Agli uffici per il recupero dei beni è conferita la facoltà di reperire e identificare beni di persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie mirate dell'UE ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati. A tal fine essi cooperano con gli uffici per il recupero dei beni e con le altre autorità competenti degli altri Stati membri e scambiano informazioni rilevanti.

4. Gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione. L'articolo 11, paragrafo 5, si applica mutatis mutandis.

Articolo 6

Accesso alle informazioni

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni indicate in appresso, nella misura in cui esse siano necessarie ai fini del reperimento e dell'identificazione di proventi, beni strumentali e beni:

- a) dati fiscali, compresi quelli detenuti dalle autorità fiscali e tributarie;
- b) registri immobiliari nazionali o sistemi elettronici di reperimento dei dati e registri fondiari e catastali;
- c) registri anagrafici nazionali delle persone fisiche;
- d) registri nazionali dei veicoli a motore, degli aeromobili e delle unità da diporto;
- e) banche dati commerciali, compresi i registri delle imprese;
- f) registri nazionali della sicurezza sociale;
- g) informazioni rilevanti detenute dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano contenute in banche dati o registri, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenerle con altri mezzi.

3. L'accesso diretto e immediato alle informazioni di cui al paragrafo 1 non pregiudica le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.

Articolo 7

Condizioni per l'accesso alle informazioni da parte degli uffici per il recupero dei beni

1. L'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 6 avviene solo qualora necessario, caso per caso, da parte di personale appositamente designato e autorizzato a tal fine.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale degli uffici per il recupero dei beni rispetti le norme in materia di riservatezza e di segreto professionale previste dal diritto nazionale applicabile. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché il personale degli uffici

per il recupero dei beni abbia le competenze e capacità specializzate necessarie per l'efficace svolgimento del proprio ruolo.

3. Affinché gli uffici per il recupero dei beni possano accedere e consultare le informazioni di cui all'articolo 6 gli Stati membri garantiscono che siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati.

Articolo 8

Controllo degli accessi e delle consultazioni da parte dagli uffici per il recupero dei beni

1. Fermo restando l'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri provvedono affinché le autorità che detengono le informazioni di cui all'articolo 6 conservino dei log di tutte le attività di accesso e consultazione effettuate dagli uffici per il recupero dei beni conformemente alla presente direttiva. I log comprendono le seguenti informazioni:

- a) il riferimento nazionale del fascicolo;
- b) la data e l'ora dell'interrogazione o della consultazione;
- c) il tipo di dati utilizzati per lanciare l'interrogazione o la consultazione;
- d) l'identificativo univoco dei risultati dell'interrogazione o della consultazione;
- e) la denominazione dell'ufficio per il recupero dei beni che consulta il registro;
- f) l'identificativo univoco di utente del funzionario che ha effettuato l'interrogazione o ha svolto la consultazione.

2. I log di cui al paragrafo 1 possono essere usati solo ai fini di controllo della protezione dei dati, compresa la verifica della liceità del loro trattamento, e per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati. I log sono protetti con misure appropriate contro l'accesso non autorizzato e sono cancellati cinque anni dopo la loro creazione. Se tuttavia servono per procedure di controllo in corso, sono cancellati quando non sono più necessari ai fini di tali procedure.

Articolo 9

Scambio di informazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i propri uffici per il recupero dei beni forniscano, su richiesta di un ufficio per il recupero dei beni di un altro Stato membro, ogni informazione necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5. Le categorie di dati personali che possono essere forniti sono quelle elencate all'allegato II, sezione B, punto 2, del regolamento (UE) 2016/794.

Ogni dato personale da fornire è stabilito caso per caso, alla luce di quanto necessario ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5.

2. Nel formulare una richiesta ai sensi del paragrafo 1, l'ufficio per il recupero dei beni richiedente specifica il più esattamente possibile quanto segue:

- a) l'oggetto della richiesta;
- b) i motivi della richiesta, compresa la pertinenza dell'informazione ricercata per il reperimento e l'identificazione dei beni;
- c) la natura del procedimento;
- d) il tipo di reato in relazione al quale è formulata la richiesta;
- e) il collegamento fra il procedimento e lo Stato membro richiesto;
- f) dettagli sui beni oggetto dei provvedimenti o ricercati, come conti bancari, beni immobili, veicoli, navi, aeroplani, società e altri beni di valore;
- g) e/o dettagli sulle persone fisiche o giuridiche che si presume siano implicate, come nomi, indirizzi, data e luogo di nascita, data di iscrizione nel registro, azionisti, sedi;
- h) se del caso, i motivi dell'urgenza della richiesta.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire che i propri uffici per il recupero dei beni scambino informazioni con gli uffici per il recupero dei beni di altri Stati membri, senza bisogno di apposita richiesta, ogniqualvolta siano in possesso di informazioni su beni strumentali, proventi o beni che ritengono necessarie per l'esecuzione dei compiti di tali uffici ai sensi dell'articolo 5. Nel fornire tali informazioni, gli uffici per il recupero dei beni indicano i motivi per cui tale scambio è considerato necessario.

4. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite dagli uffici per il recupero dei beni o da altre autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 possano essere presentate come prova dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale.

5. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni abbiano accesso diretto a SIENA e si avvalgano di tale sistema per lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo.

6. Gli uffici per il recupero dei beni possono rifiutarsi di fornire le informazioni richieste all'ufficio per il recupero dei beni richiedente nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che la comunicazione di tali informazioni:

- a) pregiudichi interessi fondamentali della sicurezza nazionale dello Stato membro richiesto;
- b) metta a repentaglio un'indagine, o un'operazione di intelligence criminale, in corso, o rappresenti una minaccia imminente per la vita o per l'integrità fisica di una persona.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rifiuto di fornire informazioni sia motivato. Il rifiuto riguarda solo quella parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi esposti al paragrafo 6 e, se del caso, lascia impregiudicato l'obbligo di fornire le altre parti di informazioni ai sensi della presente direttiva.

Articolo 10

Termini per la comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri garantiscono che gli uffici per il recupero dei beni rispondano alle richieste di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, al più presto possibile e in ogni caso entro i seguenti termini:

a) sette giorni calendario, per tutte le richieste non urgenti;

b) otto ore, per richieste urgenti riguardanti informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, contenute in banche dati e registri.

2. Qualora le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non siano direttamente disponibili o qualora la richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera a), imponga un onere sproporzionato, l'ufficio per il recupero dei beni richiesto può posporre la comunicazione. In questo caso l'ufficio per il recupero dei beni che ha ricevuto la richiesta informa immediatamente della posposizione l'ufficio per il recupero dei beni e comunica le informazioni al più presto possibile e, in ogni caso, entro tre giorni dal termine iniziale stabilito ai sensi del paragrafo 1.

CAPO III

CONGELAMENTO E CONFISCA

Articolo 11

Congelamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento di beni necessario per garantirne un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 12.

2. Le misure di congelamento includono azioni immediate da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni.

3. Gli Stati membri consentono agli uffici per il recupero dei beni di intraprendere azioni immediate ai sensi del paragrafo 2 fino all'emissione di un provvedimento di congelamento ai sensi del paragrafo 1. La validità di tali misure di congelamento urgenti temporanee non supera i sette giorni.

4. I beni in possesso di terzi possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 ove necessario per garantire un'eventuale confisca ai sensi dell'articolo 13.

5. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano emessi da un'autorità competente e siano adeguatamente motivati.

6. Il provvedimento di congelamento di cui al paragrafo 1 resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un'eventuale successiva confisca. I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti senza indugio al loro proprietario. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.

7. Nel caso in cui i beni da congelare consistano di entità che dovrebbero essere conservate in attività, ad esempio imprese, il provvedimento di congelamento comprende misure per escludere l'accesso a tali beni da parte delle persone che li posseggono o li controllano, consentendo al tempo stesso la continuazione delle attività.

Articolo 12

Confisca

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi derivanti da un reato dopo una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni di valore corrispondente a beni strumentali o proventi derivanti da un reato dopo una condanna definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia.

Articolo 13

Confisca nei confronti di terzi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi, che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato.

La confisca di tali proventi o altri beni è consentita qualora sia stato accertato che tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l'acquisizione siano stati effettuati a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.

2. Il paragrafo 1 non incide sui diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 14

Confisca estesa

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato, qualora tale reato possa produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, e laddove l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che i beni derivino da condotte criminose.
2. Nel determinare se i beni in questione derivino da condotte criminose si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata.

Articolo 15

Confisca non basata sulla condanna

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere, alle condizioni enunciate al paragrafo 2, alla confisca di beni strumentali e proventi o beni ai sensi dell'articolo 12, o trasferiti a terzi ai sensi dell'articolo 13, nei casi in cui un procedimento penale sia stato avviato ma non sia stato possibile farlo proseguire a causa delle circostanze seguenti:

- a) malattia dell'indagato o imputato;
- b) fuga dell'indagato o imputato;
- c) decesso dell'indagato o imputato;
- d) immunità dell'indagato o imputato dall'azione penale, come previsto dal diritto nazionale;
- e) amnistia a beneficio dell'indagato o imputato, come previsto dal diritto nazionale;
- f) prescrizione dei termini stabiliti dal diritto nazionale, laddove tali termini non siano sufficientemente estesi da consentire un'efficace indagine ed esercizio dell'azione penale riguardo ai reati rilevanti.

2. La confisca in assenza di una condanna è limitata ai reati che possono produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole, e solo nella misura in cui l'autorità giudiziaria nazionale sia convinta che si configurino tutti gli elementi del reato.

3. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche accordando l'accesso al fascicolo e il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.

4. Ai fini del presente articolo, il concetto di "reato" comprende le figure elencate all'articolo 2 qualora punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

Articolo 16

Confisca di patrimonio ingiustificato collegato ad attività criminali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di beni, nei casi in cui la confisca non sia possibile ai sensi degli articoli da 12 a 15 e qualora ricorrano le condizioni seguenti:

- a) i beni sono congelati nel contesto di un'indagine relativa a un reato commesso nel quadro di un'organizzazione criminale;
- b) il reato di cui alla lettera a) può produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole;
- c) l'autorità giudiziaria nazionale è convinta che i beni congelati siano derivati da reati commessi nel quadro di un'organizzazione criminale.

2. Nel determinare se i beni congelati derivino da reati si tiene conto di tutte le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è considerevolmente sproporzionato rispetto al reddito legittimo del loro proprietario.

3. Ai fini del presente articolo, il concetto di "reato" comprende le figure elencate all'articolo 2 qualora punibili con una pena privativa della libertà di durata massima non inferiore a quattro anni.

4. Prima che l'autorità giudiziaria emetta un provvedimento di confisca ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono il rispetto del diritto di difesa dell'interessato, anche accordando l'accesso al fascicolo e il diritto ad essere ascoltato su questioni di diritto e di fatto.

Articolo 17

Confisca ed esecuzione efficaci

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il reperimento e l'identificazione dei beni da congelare e confiscare, anche dopo una condanna penale definitiva, o in seguito a un procedimento in applicazione degli articoli 15 e 16.

2. Gli Stati membri valutano se adottare misure che permettano di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociale.

Articolo 18

Risarcimento delle vittime

Ove, a seguito di un reato, sussistano diritti di risarcimento delle vittime nei confronti della persona oggetto di un provvedimento di confisca previsto dalla presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il provvedimento di confisca non incida sul diritto delle vittime di ottenere tale risarcimento.

CAPO IV

GESTIONE

Articolo 19

Gestione dei beni e pianificazione pre-sequestro

1. Gli Stati membri provvedono a una gestione efficiente dei beni congelati e confiscati fino alla loro destinazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati, prima di emanare un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, procedano a una valutazione dei costi che possono derivare dalla gestione dei beni oggetto di tale eventuale provvedimento, al fine di preservare e ottimizzare il valore di tali beni fino alla loro destinazione.

Articolo 20

Vendita pre-confisca

1. Gli Stati membri provvedono affinché i beni congelati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, possano essere trasferiti o venduti prima dell'emissione di un provvedimento di confisca in uno o più dei seguenti casi:

- a) i beni sottoposti a congelamento sono deteriorabili o perdono rapidamente di valore;
- b) i costi di conservazione o manutenzione dei beni sono sproporzionati rispetto al loro valore;
- c) i beni sono troppo difficili da amministrare, o la loro gestione richiede condizioni particolari e competenze non facilmente disponibili.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nell'emettere un provvedimento di vendita pre-confisca, si tenga conto degli interessi del proprietario dei beni, anche valutando se i beni da vendere siano facilmente sostituibili. Eccezion fatta per i casi di fuga, gli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita pre-confisca, tale operazione sia comunicata al proprietario dei beni che possono esserne oggetto e questi possa essere sentito in merito. Il proprietario ha la possibilità di chiedere la vendita dei beni.

3. Le entrate ottenute dalle vendite pre-confisca dovrebbero essere accantonate fino al momento in cui non viene emessa una decisione giudiziaria sulla confisca. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere gli acquirenti terzi dei beni messi in vendita da azioni di ritorsione, per garantire che i beni venduti non siano restituiti a persone condannate per i reati di cui all'articolo 2.

4. Gli Stati membri possono chiedere che i costi della gestione dei beni congelati siano posti a carico del titolare effettivo.

Articolo 21

Uffici per la gestione dei beni

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa almeno un ufficio per la gestione dei beni incaricato di gestire i beni congelati e confiscati.

2. Gli uffici per la gestione dei beni hanno i seguenti compiti:

- a) provvedere all'efficiente gestione dei beni congelati e confiscati, o gestendoli direttamente o fornendo sostegno e competenze alle altre autorità competenti responsabili della loro gestione;
- b) coadiuvare nella pianificazione pre-sequestro le autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati;
- c) cooperare con le altre autorità competenti responsabili del reperimento e dell'identificazione, del congelamento e della confisca di beni, ai sensi della presente direttiva;
- d) cooperare con le altre autorità competenti responsabili della gestione dei beni congelati e confiscati nei casi transfrontalieri.

CAPO V GARANZIE

Articolo 22

Obbligo di informare i soggetti interessati

Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti di congelamento ai sensi dell'articolo 11, i provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli da 12 a 16, e i provvedimenti di vendita dei beni ai sensi dell'articolo 20 siano comunicati all'interessato esponendo i motivi della misura.

Articolo 23

Mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti interessati dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto alla difesa, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i propri diritti.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di congelamento ai sensi dell'articolo 11 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale. Qualora il provvedimento di congelamento sia emesso da un'autorità competente diversa da un'autorità giudiziaria, il diritto nazionale prevede che esso sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un'autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.

3. In caso di fuga dell'indagato o dell'imputato, gli Stati membri adottano ogni misura ragionevole per garantire l'effettiva possibilità di impugnare il provvedimento di confisca, e dispongono affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o affinché sia compiuto ogni sforzo ragionevole per informarlo di tale procedimento.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di confisca abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento e le circostanze rilevanti del caso in sede giurisdizionale in conformità delle procedure del diritto nazionale.

In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 13, tali circostanze comprendono i fatti e le circostanze su cui si basa la conclusione che il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere che il trasferimento o l'acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca.

In caso di provvedimenti di confisca ai sensi degli articoli 14 e 16, tali circostanze comprendono i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.

In caso di provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 15, tali circostanze comprendono i fatti e gli elementi di prova sulla base dei quali l'autorità giudiziaria nazionale ha concluso che si configurano tutti gli elementi del reato.

5. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono che la confisca non sia ordinata qualora sia sproporzionata rispetto al reato commesso o all'accusa nei confronti della persona interessata da tale misura. Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri prevedono che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per il soggetto interessato.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le persone i cui beni sono oggetto di un provvedimento di vendita ai sensi dell'articolo 20 abbiano l'effettiva possibilità di contestare tale provvedimento. Gli Stati membri prevedono la possibilità che una tale impugnazione abbia effetto sospensivo.

7. I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all'articolo 13.

8. Le persone i cui beni sono oggetto delle misure previste dalla presente direttiva hanno diritto a un avvocato durante l'intero procedimento di congelamento e confisca. Le persone interessate sono informate di tale diritto.

CAPO VI

QUADRO STRATEGICO PER IL RECUPERO DEI BENI

Articolo 24

Strategia nazionale per il recupero dei beni

1. [Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri adottano una strategia nazionale per il recupero dei beni, e la aggiornano a intervalli regolari di non più di cinque anni.

2. Nella strategia sono indicati almeno i seguenti elementi:

a) gli obiettivi strategici, le priorità e le misure per potenziare gli sforzi di tutte le autorità nazionali competenti nel settore del recupero dei beni ai sensi della presente direttiva;

b) un quadro di governance per conseguire gli obiettivi strategici e le priorità, che includa una descrizione dei ruoli e delle responsabilità di tutte le autorità competenti e i meccanismi di cooperazione;

c) meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione a livello strategico e operativo tra tutte le autorità competenti;

d) le risorse messe a disposizione delle autorità competenti, compresa la formazione;

e) procedure per il monitoraggio e la valutazione periodici dei risultati conseguiti.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e loro eventuali aggiornamenti, entro tre mesi dall'adozione.

Articolo 25

Risorse

Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni e gli uffici per la gestione dei beni che svolgono i compiti definiti dalla presente direttiva dispongano di personale adeguatamente qualificato e delle appropriate risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche necessarie per l'efficace svolgimento delle loro funzioni in relazione all'attuazione della presente direttiva.

Articolo 26

Istituzione di registri centralizzati dei beni congelati e confiscati

1. Ai fini della gestione dei beni congelati e confiscati, gli Stati membri predispongono registri centralizzati contenenti informazioni sul congelamento, la confisca e la gestione dei beni strumentali e dei proventi, o dei beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o di confisca.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni, gli uffici per la gestione dei beni e le altre autorità competenti che svolgono i compiti di cui agli articoli 4, 19, e 20 abbiano la facoltà di inserire, accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni di cui al paragrafo 3.

3. Nei registri centralizzati di cui al paragrafo 1 sono inserite, accessibili e consultabili le informazioni seguenti:

- a) i beni sottoposti a un provvedimento di congelamento o confisca, inclusi dettagli che ne consentano l'identificazione;
- b) il valore stimato o effettivo dei beni al momento del congelamento, della confisca e della destinazione;
- c) i proprietari dei beni, compresi i titolari effettivi qualora tale informazione sia disponibile;
- d) il riferimento del fascicolo nazionale del procedimento relativo al bene;
- e) il nome dell'autorità che ha inserito le informazioni nel registro;
- f) l'identificativo univoco di utente del funzionario che ha inserito le informazioni nel registro.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 3 sono conservate solo finché sono necessarie per tenere una documentazione e un quadro d'insieme dei beni congelati, confiscati o in gestione, e in ogni caso non oltre il momento di destinazione dei beni, oppure per fornire le statistiche annuali di cui all'articolo 27.

5. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati contenuti nei registri centralizzati dei beni congelati e confiscati.

Articolo 27

Statistiche

1. Gli Stati membri raccolgono e conservano a livello centrale dati statistici esaurienti sulle misure adottate ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici di cui al paragrafo 1 siano raccolti con cadenza regolare e trasmessi alla Commissione su base annua entro il [1° settembre] dell'anno successivo.
3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 30, che stabiliscono norme più particolareggiate riguardanti le informazioni da rilevare e la metodologia di raccolta dei dati statistici di cui al paragrafo 1, e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.

CAPO VII COOPERAZIONE

Articolo 28

Cooperazione con gli organismi e le agenzie dell'UE

1. Gli uffici per il recupero dei beni cooperano strettamente con la Procura europea per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca in procedimenti in materia penale relativi a reati di sua competenza.
2. Gli uffici per il recupero dei beni cooperano con Europol ed Eurojust, conformemente ai settori di loro competenza, per agevolare l'identificazione di beni strumentali e proventi, o beni che possono diventare o che sono oggetto di un provvedimento di congelamento o confisca emesso da un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, e ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.

Articolo 29

Cooperazione con i paesi terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per il recupero dei beni cooperino quanto più possibile con i loro omologhi nei paesi terzi, e nel rispetto del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 e ove necessario ai fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli uffici per la gestione dei beni cooperino quanto più possibile con i loro omologhi nei paesi terzi ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Autorità competenti designate e punti di contatto

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alla o alle autorità designate per svolgere i compiti di cui agli articoli 5 e 21.
2. Qualora uno Stato membro disponga di più di due autorità incaricate dei compiti di cui agli articoli 5 e 21, esso designa al massimo due punti di contatto per agevolare la cooperazione nei casi transfrontalieri.
3. Entro [... *mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*], gli Stati membri notificano alla Commissione la o le autorità competenti e i punti di contatto di cui, rispettivamente, al paragrafo 1 e al paragrafo 2.
4. Entro [... *mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva*], la Commissione istituisce un registro online che elenca tutte le autorità competenti e il punto di contatto designato per ciascuna di esse. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente sul proprio sito web l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*data di entrata in vigore + 1 anno*]. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 33

Relazioni

1. Entro il [*data di entrata in vigore + 3 anni*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'attuazione della presente direttiva.
2. Entro il [*data di entrata in vigore + 5 anni*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

Articolo 34

Relazione con altri strumenti

1. La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁶.

Articolo 35

Sostituzione dell'azione comune 98/699/GAI, delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, della decisione 2007/845/GAI e della direttiva 2014/42/UE

1. L'azione comune 98/699/GAI, le decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI, la decisione 2007/845/GAI e la direttiva 2014/42/UE sono sostituite in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativamente ai termini per il recepimento di tali strumenti nel diritto nazionale.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti agli strumenti di cui al paragrafo 1 si intendono come riferimenti alla presente direttiva.

⁵⁶ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

Articolo 36

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 37

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente